

NOTA MEF

Il vigente decreto legislativo n. 178 del 2012, che, tra l'altro, ha stabilito il limite del finanziamento (a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) per le finalità di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana pari a 117,13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ha mostrato, in sede applicativa, profili di ambiguità che hanno rallentato e parzialmente impedito gli atti amministrativi conseguenti per l'anno 2018, nonché lacune nella definizione dei procedimenti amministrativo-contabili che il presente articolo intende superare.

In particolare, in sede di predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riparto del finanziamento destinato per il 2018 alle finalità in oggetto, sono emerse perplessità in merito alla finanziabilità di voci di costo della gestione liquidatoria corrente, ulteriori rispetto al costo derivante dal trattamento del personale funzionale alla liquidazione -già contemplato dalla legislazione vigente-, richiesta dall'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018.

In quella sede il Ministero della salute, a cui sono stati sottoposti i dubbi applicativi e un primo schema di decreto, con nota 2263 del 18 maggio 2018 non ha condiviso le perplessità manifestate dal Ministero dell'economia affermando in sintesi la finanziabilità di tutti i costi della gestione liquidatorie prededucibili, anche allo scopo di non intaccare con tali oneri la massa patrimoniale attiva dell'ESACRI destinata alla copertura finanziaria del passivo cumulato alla data del 1° gennaio 2018 (di avvio della liquidazione coatta amministrativa). Il Ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia, non ha ritenuto superati i profili di criticità già osservati, alla luce del testo legislativo vigente, ed ha pertanto adottato il decreto del Ministro 14 settembre 2018 (GU n. 238 del 12 ottobre 2018) nel quale ha assegnato 15,2 milioni di euro all'ESACRI (per i trattamenti economici del personale), 24 milioni alle regioni (per il trattamento economico degli autisti soccorritori trasferiti agli enti del Servizio sanitario nazionale), 60 milioni all'Associazione della Croce rossa italiana, accantonando la restante quota di 17,8 milioni di euro in vista di eventuali chiarimenti legislativi. E' da precisarsi che nel predetto finanziamento di 15,2 milioni di euro dell'ESACRI non è compreso l'importo di circa 7 milioni di euro che l'ESACRI valuta di dover pagare nel 2018 a titolo di trattamento di fine rapporto.

Il presente articolo è volto dunque, al comma 2-bis, a chiarire l'entità del finanziamento in favore dell'ESACRI per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, pari a 28,16 milioni di euro, per la copertura degli oneri del personale (come già previsto dalla legislazione vigente), ivi compresi gli oneri riflessi e il trattamento di fine rapporto, ma anche le altre spese correnti di gestione prededucibili. Ciò al fine di non intaccare con tali oneri la massa patrimoniale attiva a copertura del passivo pregresso. Il predetto valore di 28,16 fa riferimento alla stima delle spese prededucibili effettuata dal Commissario liquidatore per il 2018. La norma precisa inoltre che l'Ente continuerà a pagare i trattamenti economici del personale che, nel corso del triennio, sarà effettivamente trasferito ad altre Amministrazioni Pubbliche, in quanto non più funzionale alla gestione liquidatoria: si tratta di una norma volta alla semplificazione amministrativa alla luce della notevole complessità emersa negli esercizi precedenti in sede di trasferimento degli autisti soccorritori agli enti sanitari ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 178/2012.

Infine il comma 2-bis stabilisce che eventuali economie di spesa rispetto al richiamato finanziamento saranno riversate dal Commissario all'entrata del bilancio statale. Le disposizioni recate dal comma 2-ter, infine, in una prospettiva di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, sono dirette a ricondurre a normalità la gestione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a seguito dei definitivi trasferimenti di personale, già previsti dal vigente decreto n. 178/2012. A tal fine il comma stabilisce che il Commissario liquidatore effettui una definitiva ricognizione degli enti di destinazione del personale trasferito e del relativo trattamento economico in conseguenza del quale:

- il finanziamento destinato alle regioni per i trasferimenti degli autisti soccorritori e di eventuale ulteriore personale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 7, e 8, comma 2, resta compreso nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale, quale quota vincolata, ed è oggetto di rimodulazione fra le regioni a seguito di eventuali ulteriori trasferimenti di detto personale fra servizi sanitari regionali diversi. Si tratta di una notevole semplificazione, in quanto tale finanziamento sarà trattato nell'ambito delle ordinarie procedure di ripartizione del finanziamento del SSN fra le regioni, in luogo della vigente previsione di adozione di un decreto del Ministro dell'economia ogni anno;

- il finanziamento destinato ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale esce dal finanziamento del SSN stesso per affluire definitivamente a tali amministrazioni. Anche in questo caso, atteso che il personale di cui trattasi potrà essere trasferito a numerose diverse Pubbliche Amministrazioni, risulta più efficiente sotto il profilo amministrativo e contabile la definitiva allocazione delle risorse presso le stesse.